

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n.14 del 13 dicembre 2004

Riunione dell'1 dicembre 2004

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Componenti: Avv. Luigi Perone (relatore estensore)

Avv. Thomas Martone

CAF/13 - Appello della società AS Nuova Robur Massa e tesserato Augusto Caribotti avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n. 7 del 5 novembre 2004 - multa di € 300.00 e sospensione da ogni attività federale per mesi sei.

La CAF letti gli atti ed esaminati i documenti

OSSERVA

La A.S. Nuova Robur Massa e il Sig. Augusto CARIBOTTI, nella sua qualità di presidente, hanno proposto appello avanti a questo organo di giustizia avverso la decisione emessa dalla CGN in data 5 novembre 2004 con cui veniva loro rispettivamente comminata la sanzione della multa di € 300,00 e della sospensione da ogni attività federale per mesi sei.

I motivi a sostegno dell'impugnazione possono così sintetizzarsi:

- a) illogicità della motivazione;
- b) scarsa gravità delle dichiarazioni rese dal Sig. CARIBOTTI, tali da non integrare l'ipotesi contestata nel capo d'incolpazione originario;
- c) mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 51 comma 2 R. Giur.

Sul motivo di appello sub a), la CAF osserva che la decisione resa dalla CGN appare invece fondata e congruamente motivata, del tutto in linea con quanto attestato dalle emergenze di causa.

Nella sentenza impugnata si rinviene infatti menzione della relazione redatta dalla Procura Federale che viene a sua volta espressamente riferita alla missiva indirizzata al Dott. Corrado Panesi, Giudice Unico Provinciale, oggetto del giudizio di prime cure.

L'iter formativo della decisione, che con l'atto di appello si vorrebbe illogico, irrazionale, incoerente e insensato, appare invece correttamente espletato e motivato dall'organo giudicante di prime cure, così come giustificata e proporzionata alla gravità della infrazione appare la sanzione irrogata, trattandosi di illecito sostanzialmente ammesso da parte dell'incolpato (senza che a nulla

rilevi la qualifica concretamente rivestita del Panesi, trattandosi comunque di Giudice Federale) oltre che documentalmente comprovato ed aggravato in ragione della qualità di Presidente del sodalizio rivestita dall'odierno appellante.

Il secondo motivo di gravame afferma la tenue gravità delle affermazioni scritte rivolte al Panesi dal Caribotti, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a far rilevare un errore del Giudice Unico "senza adombrare ulteriori fini".

Anche tale assunto non è condivisibile, dal momento che il comportamento biasimevole e degno di sanzione è da ravvisarsi nella dichiarata insinuazione che il Panesi, nell'esercizio delle sue funzioni di Giudice Unico Provinciale, ascoltasse non meglio precisate "dritte" di persone terze che avrebbero fraudolentemente influito (o quantomeno potuto influire) sulle sue valutazioni.

Il che raggiunge e travalica di gran lunga i confini del diritto di critica.

Quanto al terzo dei motivi di appello, va da sé che la qualità rivestita dal Caribotti al momento del fatto sia stata legittimamente ritenuta preclusiva e/o comunque assorbente rispetto all'eventuale applicazione delle circostanze attenuanti previste all'art. 52 comma 2 R. Giur., la cui eventuale applicazione (o disapplicazione) è rimessa in ogni caso al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice.

P.Q.M.

Respinge l'appello e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione

Il
Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 13.12.2004